



**REGIONE CALABRIA**  
*Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente*  
**Settore 2 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile**

**Comune di Reggio Calabria (RC)**  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

**Oggetto: Piano Strutturale Comunale di Reggio Calabria (RC). Procedura di cui all'art 15, comma 2 del D. Lgs. n.152/2006. Recepimento condizioni ambientali parere Vas DDG n. 4756 del 7.5.2021.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, il Comune di Reggio Calabria (RC) in qualità di Autorità Procedente, con nota prot. n. 70316 del 1.04.2022, inviata mezzo pec ed assunta in atti al prot. n. 163255 Aoo Regcal del 04.04.2022, ha trasmesso la dichiarazione di sintesi, gli elaborati del PSC ed il REU revisionati sulla base del parere motivato VAS di cui al DDG n. 4756 del 7.5.2021.

VISTE le condizioni, prescrizioni/raccomandazioni ambientali di cui al DDG n. 4756/2021 di seguito riportate:

1. Con riferimento alla Classificazione Acustica del territorio Comunale (art. 6, comma 1 - lettera "a" della L. 447/95 e DPCM 14/11/1997) è fatto obbligo:
  - a) il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (PZAC) dovrà essere rappresentato con un dettaglio tale da consentire l'identificazione su scala catastale delle particelle ricomprese nelle specifiche classi acustiche;
  - b) dovranno essere predisposte in maniera separata le tavole delle Classi acustiche (DPCM 14 novembre 1997 e le tavole delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto (DPR 30 marzo 2004, n. 142);
  - c) dovranno essere indicati in maniera puntuale, nelle suddette tavole di zonizzazione acustica, tutti i ricettori sensibili, i quali devono ricadere all'interno della specifica Classe I con idonea fascia di decadimento;
  - d) nelle legende delle tavole dovranno essere riportate le tabelle con i valori di riferimento per ciascuna classe (DPCM 14 novembre 1997);
  - e) dovrà essere modificato ed integrato il Regolamento urbanistico - ai sensi dell'art. 6, comma i, lettera e) della Legge 117/95 - con tutto quanto previsto dal DPCM dicembre 1997 e ss.mm.ii, relativamente al rispetto dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera;
  - f) il PZAC dovrà essere sottoposto a revisione periodica al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata. Durante dette, revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.
2. Il REU dovrà essere espressamente integrato con le seguenti previsioni pena l'impossibilità di attuare le nuove aree interessate da nuova urbanizzazione/industrializzazione.
  - a) Deve essere prevista una fascia di rispetto nel caso di zone industriali adiacenti alle zone residenziali o turistiche, anche di altri comuni, disciplinando le distanze dal confine della zona industriale per le attività di gestione rifiuti con particolare riferimento alle industrie insalubri di I classe di cui all'art.216 RD 1265/1934 ed al DM 5/09/1994;
  - b) Per le aree non servite dalle reti fognarie e per le quali non si può garantire un sistema di depurazione adeguato e nel rispetto delle previsioni di legge, non devono essere rilasciati nuovi permessi di costruire prima del completamento delle suddette reti.
  - c) Per le aree di insediamento previste nelle fasce di rispetto dei fiumi, con particolare riferimento ad insediamenti di attività di gestione rifiuti, dovranno essere riportati nel REU i limiti previsti dalla circolare MATTM (oggi MITE) n. 1121 del 21/01/2019 e smi..



3. Venga effettuato l'accertamento dei vincoli di uso civico, entro e non oltre la fine degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o, prima dell'emanazione del permesso di costruire, negli altri casi.
4. Al fine di implementare un corretto piano di monitoraggio ambientale si ritiene utile effettuare:
  - a. la verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del programma, condotta rispetto sia alle modifiche dello stato dell'ambiente (indicatori di contesto) che all'efficienza ed all'efficacia delle misure del PSC (indicatori prestazionali);
  - b. la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel Rapporto Ambientale;
  - c. l'individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
  - d. l'adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma;
  - e. l'informazione dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del programma attraverso la redazione di specifici report.

Siano, individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare. Il sistema di monitoraggio dovrà essere integrato con il monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione, tra cui il Piano di Zonizzazione Acustica comunale (PZAC).

Inoltre:

- f. vengano individuate modalità e strumenti, per condividere il monitoraggio con gli enti fornitori di dati, e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi;
  - g. venga garantito l'accesso al pubblico dell'informazione ambientale, e resi disponibili in formato digitale, tutti i dati del monitoraggio, tra cui quello acustico, tramite pubblicazione sul sito ufficiale del Comune;
5. In riferimento alla Legge del 14 gennaio 2013 n° 10 - "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani" il PSC del Comune dovrà predisporre il Piano dei Verde Urbano, i cui contenuti sono i seguenti:
  - a. un censimento del verde;
  - b. un regolamento del verde;
  - c. un piano degli investimenti sul verde pubblico;
  - d. un piano generale delle manutenzioni del verde pubblico;
  - e. un piano generale di programmazione del verde;
  - f. un piano di promozione del verde.
6. In tutte le aree edificabili previste nel PSC, compresa la zona agricola, dove esistono impianti colturali di alberi d'ulivo, prima dell'inizio della fase autorizzativa degli interventi, venga demandato al Dipartimento Agricoltura competente il rilascio del parere previsto per l'espianto degli stessi ai sensi dagli art. 3, 4 e 5 della L.R. 48/2012 e ss.mm.ii..
7. Ai sensi dell'art. 17 "Informazione sulla decisione" del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii, la decisione finale dovrà essere pubblicata sul sito web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Dovranno essere inoltre resi pubblici i seguenti documenti:
  - a. il parere motivato espresso dall'autorità competente;
  - b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
  - c. le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.

Ai fini della valutazione dell'incidenza valgono le seguenti limitazioni.

1. Con riferimento Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Costa Viola" ed alla presenza al suo interno degli ATU II5 e III4 dovranno essere individuate misure idonee al fine di rendere compatibili le scelte pianificatorie operate. In ogni caso per tale area le nuove attività di gestione rifiuti devono essere vietate nel REU (vedi DM 17/10/2007 e valutato se rilocalizzabili le esistenti). In tale area inoltre sia vietata la realizzazione di nuove linee di cavi aerei per elettrodotti, gli stessi potranno essere realizzati esclusivamente attraverso il loro interrimento.
2. Sia evitato ogni degrado della struttura e funzionalità degli habitat forestali derivanti dagli effetti delle misure/azioni boschive così come programmate, tenendo conto che le principali criticità legate alla componente biodiversità e natura, riguardano l'effetto della somma dei fattori che in maniera singola e/o cumulativa, possono favorire la diminuzione della variabilità degli esseri viventi, in specie e in ecosistemi, provocando la frammentazione, l'isolamento e la perturbazione di habitat/specie. In particolare, dovranno essere salvaguardati e conservati gli habitat dei chiroterteri, specie a rischio altissimo di estinzione, secondo la Lista Rossa dei vertebrati italiani (IUCN 2013).
3. Le misure, le azioni e le operazioni (progetti), così come definite nel PSC, siano tese ad evitare ogni frammentazione ed alterazione idrogeologica dei territori interessati.
4. Le pratiche agro-silvo-pastorali possono essere realizzate dal momento in cui viene evidenziata la loro non incidenza o incidenza positiva sulla salvaguardia dei siti Natura 2000 interessati e sul mantenimento dei diversi habitat di interesse comunitario (all. I direttiva "Habitat") e habitat di specie (all. II direttiva "Habitat").
5. Siano tutelati gli ecosistemi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi, quali aree ripariali e biotopi umidi, aree che ospitano specie endemiche e habitat di specie minacciate, così come le risorse genetiche protette o in via di estinzione.
6. Siano tutelati i biotopi particolarmente significativi quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi interessate dal PSC.
7. Sia fatto divieto di introduzione all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza di specie alloctone.
8. Le azioni del PSC dovranno essere, in coerenza con la Strategia Regionale per la Biodiversità per come prevista dalla DGR n. 845 del 21 dicembre 2010.
9. Le aree comprese nella Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC) presenti nel territorio comunale nel Piano di Classificazione Acustica dovranno essere opportunamente delimitate e identificate in Classe I, ai fini di una maggiore tutela ambientale e nel rispetto dei valori e delle risorse da salvaguardare;
10. Con riferimento agli impianti di illuminazione si prescrive l'utilizzo di lampade schermate con reti che diminuiscano i danni per l'entomofauna notturna (*Lepidoterteri*, *Coleoterteri* ed *Imenoterteri*) attratta dalla forte luce ed inoltre l'adozione di pali per l'illuminazione meno alti e direzionati solo in direzione delle zone da sorvegliare e comunque verso l'interno con fari meno visibili dal mare e dall'alto per non disorientare gli uccelli migratori.

ESAMINATA la documentazione trasmessa e la Dichiarazione di Sintesi, che illustra come le condizioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto nel Rapporto ambientale degli esiti delle consultazioni e delle misure adottate in merito al monitoraggio;

ATTESO quanto esplicitato circa la revisione di elaborati e del REU ed in particolare le condizioni, prescrizioni/raccomandazioni ambientali di cui al DDG n. 4756 del 7.5.2021 recepite come di seguito indicate:

1. Con riferimento alla classificazione acustica del territorio il Comune di Reggio Calabria, con l'approvazione del PSC si impegna a rendere conforme il Piano di Zonizzazione acustica esistente alle prescrizioni della STV per come espresse nel Parere Motivato Ambientale al punto n. 1 dalla lettera a) fino alla lettera f) compresa, per come inserito all'Art. 154, comma 1 delle norme aggiuntive al REU.
2. Lettera a) - Qualora occorre delocalizzare industrie insalubri di prima classe esistenti non suscettibili di messa in sicurezza in sito o installarne di nuove, queste possono essere ubicate in qualunque parte del territorio comunale. Qualora ammessa è meglio specificata nella disciplina della singola scheda ATU (ultimo comma). L'area, comunque, non deve essere soggetta a limitazioni di natura ambientale o paesaggistica e si esclude quella su cui possano avere incidenza negativa. Per questi impianti si prescrive una distanza di m 100 dai confini delle aree urbanizzate o da urbanizzare destinate a scopi residenziali o turistici o di edifici residenziali esistenti, comunque, nel rispetto delle norme di legge sul trattamento dei rifiuti e su quelle relative agli scarichi in atmosfera, nel terreno, nelle acque - art. 154, comma 8 del REU. Lettera b) è inserita nel REU - Art. 154, comma 2 delle norme aggiuntive al REU. Lettera c) è inserita nel REU - Art. 154, comma 3 delle norme aggiuntive al REU.

